

## IN FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 6.7.1999 il P.M. c/o la Procura della Repubblica di Forlì rinviava a giudizio Cacchi Socrate per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Si costituivano parti civili Dellamore Gianfranco e Gaviani Lilia, genitori di Dellamore Roberta, deceduta a seguito dell'incidente, nonché Dellamore Serena, sorella della vittima, Gaviani Aldo o Gualtieri Carolina, nonni della medesima, e la zia Dellamore Emilia.

L'imputato, contumace, veniva ammesso al giudizio abbreviato, ritualmente e tempestivamente chiesto.

Infine le parti rassegnavano le conclusioni sopra menzionate.

La ricostruzione del fatto, emergente dagli atti acquisiti, appare necessaria premessa alla valutazione della responsabilità del Cacchi.

Ebbene, alle ore 15,55 del 29.4.1998, Cacchi Socrate, alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf tg. AK 328 KW, era fermo in via S. Mauro all'altezza del numero civico n.478, sul margine destro della carreggiata, nel centro abitato di Cesena, in prossimità della intersezione a sinistra con via Della Valle. L'auto, posizionata con le ruote della parte destra sul marciapiede, era orientata in direzione Rimini-Forlì.

Improvvisamente il Cacchi poneva in essere manovra di

inversione per fare ritorno verso Rimini ed inserirsi nel traffico veicolare della opposta carreggiata proprio nel momento in cui sopraggiungeva da tergo, alla guida di un ciclomotore, Dellamore Roberta che, pur tentando di scartare l'ostacolo sterzando verso sinistra, entrava in collisione con l'auto del Cacchi che le tagliava la strada per compiere la manovra di inversione.

L'urto (cfr. foto nn.5-6 dei fascicolo in atti) avveniva al centro della carreggiata, cosa che può desumersi dal ritrovamento dei frammenti e tracce di terriccio proprio all'altezza della linea che divide gli opposti sensi di marcia ed attingeva rispettivamente la parte anteriore-destra del ciclomotore e la fiancata centro-anteriore sinistra della Golf.

A seguito dell'urto il ciclomotore, ormai incastratosi tra il paraurti e la ruota anteriore sinistra dell'auto e trascinato per alcuni metri, cadeva sulla carreggiata opposta mentre, la ragazza veniva sbalzata sul cofano della Golf (cfr. dichiarazioni Boni e Monti) che, tagliata in diagonale la corsia riservata al flusso veicolare con direzione Rimini , terminava la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Il corpo della ragazza, scivolando, finiva per rimanere schiacciato tra l'auto ed il palo tanto da costringere i primi soccorritori (cfr. dichiarazioni Boni, Monti, Santi) a spostare la Golf per prestare aiuto.

Il grave trauma contusivo al torace ed all'addome nonché le

fratture costali multiple comportavano l'immediato decesso di Dellamore Roberta.

La ricostruzione dei fatti così tratteggiata necessita invero di alcune precisazioni ed approfondimenti.

Appare, in primo luogo, indiscutibile e non contestato che l'imputato abbia tentato di invertire la marcia all'altezza della intersezione della via San Mauro con via Della Valle, nel centro abitato di Cesena, in un punto in cui tale manovra era vietata ed ora anche logicamente esclusa, trattandosi di strada con notevole intensità di flusso veicolare in un soleggiato pomeriggio di fine aprile.

Lo stesso Cacchi ammetteva peraltro di aver cercato di invertire la marcia e di non ricordare di aver azionato l'indicatore di sinistra, quanto meno per cercare di preavvisare coloro che sopraggiungevano della propria incauta e pericolosissima manovra.

Va allora rimarcato che l'imputato, all'epoca dei fatti già ultrasettante, avrebbe anzi dovuto non solo correttamente valutare il pericolo ma la stessa avanzata età ad il ritardo nelle percezioni sensoriali e nei conseguenti riflessi che questa comporta (e la cosa, come si dirà, ha avuto la sua importanza col determinare le lesioni da schiacciamento che hanno comportato il decesso della ragazza) lo avrebbero dovuto indurre a particolarissima prudenza della quale il Cacchi si è invece dimostrato del tutto privo.

Risulta infatti contestata l'aggravante della colpa cosciente, zona di confine prima del passaggio ad ipotesi di dolo eventuale, caratterizzata dal fatto che la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.

E l'aggravante dove ritenersi sussistente solo che si pensi che il Cacchi dichiarava di aver guardato lo specchietto retrovisore (cosa notata anche dalla teste Ragonesi Alice, nella propria dichiarazione allegata in atti). Ebbene la distanza tra il ciclomotore e l'auto era ormai ravvicinatissima (cfr. pag. 13 consulenza P.M.), tanto da costringere la Dellamore a sterzare d'istinto verso il centro della carreggiata per evitare l'urto e l'imputato non può logicamente non aver visto la ragazza nel mentre questa sopraggiungeva, proprio per aver guardato lo specchietto. Piuttosto la evidente sopravvalutazione delle proprie capacità di portare a termine la rischiosa manovra lo induceva a compiere la stessa, con sprezzo totale della altrui vita, pur se l'età avanzata, le condizioni del traffico ed il fatto di essere alla guida di auto non certamente fuoriserie avrebbero invece dovuto farlo desistere da qualsiasi avventato proposito.

Successivamente all'urto, come si è detto, l'auto, dopo aver invaso diagonalmente la carreggiata opposta, andava a collidere con un paio della illuminazione tanto da determinare

il distacco della soprastante plafoniera che, cadendo, infrangeva il vetro anteriore della Golf.

Se ne desumono (come comprovato dalle univoche dichiarazioni di Boni Cristina, Monti Pier Antonio, Santi Giovanni e Ragonesi Alice) che, il Cacchi, subito dopo la collisione con il ciclomotore e con il corpo della ragazza già sbalzato sul cofano, non arrestava, frenando, la marcia dell'autoveicolo che si fermava solo a seguito dell'urto contro il palo, così' schiacciando la Dellamore tra detto palo ed il radiatore della Golf con conseguenze mortali per la giovane.

Né risulta che il Cacchi abbia prestato alcun soccorso, scendendo dall'auto o, comunque, innestando la retromarcia così da permettere di estrarre il corpo. Prova ne è il fatto che i soccorritori hanno dovuto manualmente trascinare all'indietro la Golf per consentire gli ormai inutili soccorsi.

L'imputato, ancora seduto al posto di guida, rimaneva immobile, pietrificato e, pur invitato, non disinnestava la marcia inserita così da permettere, con la leva del cambio in posizione di folle, di spostare più facilmente l'auto(cfr. dichiarazioni Santi Giovanni).

Ragonesi Alice riferiva di aver anzi notato l'auto accelerare subito dopo la collisione al centro della strada ("...Roberta è sempre sul cofano, sta scivolando davanti all'auto ed il signore riprende il gas...")

I sospetti più volte manifestati dai genitori ed aleggianti

sull'intero incarto processuale circa la possibilità che il Cacchi abbia volontariamente ucciso la Dellamore, scaturenti anche dalla obiettive, singolari modalità con il quale il sinistro si è svolto, inducevano la Procura ad ulteriori indagini e ad una integrazione della consulenza svolta.

Al riguardo, le risultanze istruttorie, se permettono di escludere il dolo dell'imputato, certamente valgono a connotare di particolare disvalore la colpa del Cacchi.

Il consulente del P.M., con motivazione logica, esauriente e condivisibile, individuava in m.6 circa lo spazio intercorrente tra il punto d'urto ed il palo (analogamente a quanto ritenuto anche dal consulente delle parti civili), spazio quindi percorso dalla Golf subito dopo la collisione con il motociclo. La comparazione diretta dei veicoli, effettuata attraverso i danni riportati dai medesimi, permetteva tuttavia di calcolare l'angolo di incidenza d'urto tra gli stessi in soli 30°(anziché negli ipotizzati 45°), così avvalorando il fatto che la Golf ed il motociclo si erano in realtà urtati quando la moto era ormai affiancata all'auto del Cacchi in procinto di effettuare l'inversione e che non vi era stato invece un intenzionale, diretto e preciso movimento di "speronamento" della Golf nei confronti della sopraggiungente Dellamore (cfr. anche foto n.8 della prima consulenza nella quale le tracce di vernice rosa e di abrasione gommosa lasciate dal ciclomotore sono chiaramente evidenziate sotto la specchietto

laterale dello sportello di sinistra; nella foto n.7 si apprezzano anche i danni riportati dalla Golf, sempre a seguito dell'urto, nella fiancata centro-anteriore sinistra mentre i danni evidenziati nella parte frontale, all'altezza del radiatore, sono stati cagionati dall'urto con il palo del quale sono rimaste infatti impresse tracce di vernice sul cofano; cfr. foto nn.11/12).

Ciò premesso, resta comunque da chiarire perché il Cacchi non abbia frenato, cosa che avrebbe impedito alla Golf di urtare il palo e devastare il corpo della povera Roberta.

Va osservato che entrambi i consulenti concordavano nell'ipotizzare una velocità di circa 16 Km/h, velocità alla quale la Golf avrebbe percorso i 6 metri, intercorrenti tra il punto d'urto ed il palo.

Orbene, premessi questi dati, il tempo di percorrenza di detto spazio (e conseguentemente il periodo utile per consentire al Cacchi di azionare i freni) non è stato superiore ad un normale tempo psicotecnico, stimato in 1,25 secondi.

In altre parole, una semplice, brevissima indecisione o anche il naturale appannamento dei riflessi conseguenti all'età possono esserci stati ragionevole causa della mancata frenata. Né può essere sottaciuto che l'assenza di collaborazione del Cacchi ai soccorritori può essere giustificata con un sopraggiunto stato di shock, ipotizzato dallo stesso Santi Giovanni.

E se la notazione appare avere carattere dirimente

circa la non ipotizzabilità di condotte dolose (che non trovano inoltre movente giustificativo se non nel comprensibile, allucinato e straziante dolore dei congiunti), vale anche evidenziare la particolare, gravissima entità della colpa del Cacchi, impegnato in una manovra assurda (estranea alle più spericolate gare automobilistiche), sprezzante di qualsivoglia considerazione della vita altrui, non cosciente del proprio stato psicofisico e delle proprie realistiche possibilità di portare a termine la pur vietata manovra senza danni per i terzi.

Da escludere è comunque che il Cacchi abbia persino accelerato come sembrerebbe suggerire la dichiarazione della Ragonesi.

Considerata infatti una accelerazione media di almeno 3 m/s (cfr. la consulenza in atti), l'autovettura avrebbe urtato il palo ad una velocità non inferiore a Km/h 31. L'entità dei danni riportati non sono peraltro compatibili con tale velocità.

Parimenti non è ipotizzabile che il Cacchi si sia avvalso del paraurti della Golf per "agganciare" volontariamente il ciclomotore e sbilanciare la Dellamore, posto che il divaricamento della parte angolare sinistra del paraurti è attribuibile alla introflessione subita dal frontale nell'urto con il palo.

Certa appare quindi la esclusiva responsabilità colposa del Cacchi.



Passando a trattare della sanzione irrogabile, va rilevato, preliminarmente, che il reato colposo non sempre in concreto può essere ritenuto di minore gravità, non giustificandosi altrimenti la scelta legislativa di prevedere talora pene certamente di entità non simbolica, da commisurare poi nell'esercizio della discrezionalità giurisdizionale, al fatto in esame. Nell'ipotesi di omicidio colposo, è così stata prevista una specifica aggravante quando l'evento sia determinato dalla violazione di norme inerenti alla circolazione stradale, fino ad un massimo di anni dodici qualora si verifici l'evento mortale per più persone. Aggravante giustificata dalla indubbia pericolosità che discende dall'utilizzo, in particolare, degli autoveicoli e dalla necessità quindi di prestare attenzione all'osservanza di norme volte a prevenire eventi anche tragici.

La colpa del Cacchi è inoltre connotata, come più volte rimarcato, da profili di particolare gravità, accentuata dall'età dello stesso, che, lungi dal poter essere valutata favorevolmente sia pure al fine di concedere le attenuanti generiche, appare, nel caso di specie, ragione sufficiente che avrebbe dovuto spingerlo a ben diverso e prudente stile di guida.

Non può infine venire in considerazione l'incensuratezza ai fini dell'applicabilità dell'art.62 bis cp quando le modalità

di commissione del reato sono, come nel caso di specie, emblematiche di personalità priva del benché minimo rispetto per i terzi.

L'imputato deve pertanto essere condannato alla pena di anni due, mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali (P.B. anni due, mesi otto di reclusione; aumentata per l'aggravante di cui all'art. 61 n.3 cp ad anni tre, mesi tre di reclusione; diminuita per il rito ad anni due, mesi due di reclusione). Non può essere formulata prognosi positiva ai fini della concessione del beneficio della sospensione della pena per le modalità di commissione del reato e l'intensità della colpa ravvisabile nel Cacchi.

Deve essere disposta la sospensione della patente per la durata di mesi sei ai sensi dell'art.222 cod. strad. per la violazione dell'art.154 c.strad.

Cacchi Socrate va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in dispositivo, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Può essere disposto il pagamento di una provvisoria in ragione di £. 50.000.000 ciascuno per Dellamore Gianfranco e Gaviani Lilia, genitori della vittima, nonché per Dellamore Serena, sorella della stessa, persone affettivamente più vicine alla vittima.

E' pur vero che, a titolo di acconto, i predetti nonché

Gualtieri Carolina e Gaviani Aldo ricevevano e trattenevano, a titolo di mero acconto sul maggior danno, la somma di £.400.000.000.

Ritiene tuttavia questo Giudice che, per l'appunto, ai genitori ed alla sorella possa essere concessa la sopra quantificata provvisoria, evidenziando la consulenza psichiatrica in atti gravi situazioni depressive, conseguenti al lutto, sfocianti anche nella manifestazione di propositi suicidari da parte di Dellamore Gianfranco. Peraltro le stesse istanze allegate al fascicolo processuale confermano una deteriorata situazione psichica dei predetti, logorati dalla persistenza di un giustificabile desiderio di giustizia trasmodante talora nella aperta ricerca di vendetta, impegnati in proprie parallele indagini e convinti assertori della responsabilità per omicidio volontario del Cacchi.

Nei loro confronti è ben provata, quanto meno, la sussistenza di un danno biologico "iure proprio", conseguente al sorgere di specifiche patologie invalidanti dal lutto, ontologicamente diverso dal semplice danno morale, pur presente, e ciò prescindendo dalla risarcibilità del danno biologico da uccisione "iure hereditario" nei confronti dei prossimi congiunti, oggetto di più compiuta analisi da parte del giudice civile. Ed in tale contesto appare, allo stato degli atti, non adeguato il pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice, tenuto conto che nel computo della somma erogata sono stati ricompresi anche i nonni.

P.Q.M.

visti gli artt. 533, 535, 538 cpp;

dichiara Cacchi Socrate colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto, riconosciuta l'aggravante di cui all'art.61 n.3 cp, applicata la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni due, mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone inoltre la sospensione della patente di Cacchi Socrate per la durata di mesi sei.

Condanna Cacchi Socrate alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili che liquida in £. 5.000.000 (di cui £.134.500 per spese) oltre accessori quanto a Dellamore Gianfranco; in £. 2.930.000 (di cui. £.114.000 per spese) oltre accessori quanto a Dellamore Emilia; in £. 6.500.000 complessivo (di cui £. 233.600 per spese), oltre accessori quanto a Dellamore Serena e Gaviani Lilia; in complessivi £. 6.000.000 (di cui £. 120.000 per spese) oltre accessori quanto a Gualtieri Carolina e Gaviani Aldo.

Condanna Cacchi Socrate al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite da liquidare in separata sede.

Condanna infine Cacchi Socrate al pagamento di una provvisoria di £. 50.000.000 (cinquantamila) per ciascuno nei confronti di Dellamore Gianfranco, Dellamore Serena e Gaviani Lilia.

Motivi riservati da depositare entro novanta giorni.

Cesena, lì 9 novembre 2000.

IL GIUDICE

Dott. Roberto Evangelisti